

La presente deliberazione viene affissa il 13 APR. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 131 del 09 APR. 2010

Oggetto: Consiglio di Stato- Ricorso Carmen Pedicino c/ Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci giorno NOVE del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) Prof.Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) Avv. Antonio Barbieri | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Aceto Gianluca | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | ASSENTE |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Annachiara Palmieri | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Falato Carlo | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Nunzio Pacifico | - Assessore | _____ |
| 8) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 30/03/010 la sig.ra Carmen Pedicino agiva in giudizio in appello alla sentenza Tar Campania n. 1074/2010;

Con determina n. 183/010 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo di nomina di difensore esterno, attesa, la ivi motivata carenza di organico e carico di contenzioso all'Avvocatura Provinciale, e per continuità al professionista già nominato nella precedente fase di giudizio;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Consiglio di Stato da Carmen Pedicino c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 183/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Affari Legali
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.183/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 30/03/010 dinanzi al Consiglio di Stato da Carmen Pedicino c/ Provincia di Benevento in appello alla sentenza Tar Campania n. 1074/2010;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 214 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 13 APR. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 13 APR. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 10 MAG. 2010
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 24 APR. 2010.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 10 MAG. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per			
2 SETTORE <u>AA.LL.O.RR. PERS.</u>	il	<u>1164</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il	<u>13-4-10</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il		prot. n. _____
Revisori dei Conti	il		prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il		prot. n. _____

Conf. Capigruppo

Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 - 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 - 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

COPIA

On.le Consiglio di Stato Giurisdizionale

**Ricorso avverso sentenza TAR Campania n. 1074/2010 in
materia di esecuzione**

Proposto dalla ricorrente dott.ssa **PEDICINO CARMEN**,
rappresentata e difesa dagli Avv.prof. Stefano Sorvino e Avv.
Domenico Sabia, giusta mandato a margine al presente ricorso,
unitamente ai quali elettivamente domicilia in Roma alla Via
Fonteiana n. 65, presso lo studio Sabia

2005

Contro

La Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
come in atti

**Per la riforma della sentenza n. 1074/2010 del TAR Campania -
Napoli-Sez. V**

depositata il 22.2.2010, in materia di esecuzione di giudicato, che
ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 5448/2009 per la
esecuzione della sentenza n. 4746/2009 del 5.8.2009 del TAR
Campania, V Sezione (esecutiva e non sospesa dal Consiglio di
Stato), e per i conseguenti provvedimenti di esecuzione.

Avv. Stefano Sorvino
Avv. Domenico Sabia
Vi nomino e costituisco
miei procuratori e
difensori innanzi al
Consiglio di Stato nel
ricorso in appello
avverso e per
l'annullamento e/o la
riforma della sentenza n.
1074/2010 del TAR
Campania Sez. V Napoli,
conferendoVi tutti i poteri
di legge ivi compreso
quello di sottoscrivere il
presente ed ogni altro atto
difensivo.
Eleggo domicilio con Voi
in Roma, alla via
Fonteiana n. 65, presso
l'abitazione dell'avv.
Domenico Sabia.
Napoli - Roma Pc. 25/05/2010

Premesse di fatto

La ricorrente Pedicino aveva partecipato alla selezione comparativa
per titoli indetta dalla Provincia di Benevento, con avviso pubblico
prot. n. 1007 del 3.2.2009 per l'assunzione del Dirigente
amministrativo del Settore Relazioni Istituzionali, all'esito della
quale era stata utilmente segnalata dalla Commissione di selezione
ex aequo con altra candidata idonea al Presidente della Provincia di

Carmen Pedicino
F. Pedicino
Stefano Sorvino
Domenico Sabia

Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

Benevento che, però, aveva conferito illegittimamente l'incarico dirigenziale all'altra candidata (Di Donato Irma), in possesso di titoli assai meno significativi.

La dott.ssa Pedicino insorgeva avverso l'intero procedimento selettivo ed il suo esito finale, proponendo ricorso R.G. n. 3550/09 innanzi al TAR Campania. Col gravame censurava la sequenza procedimentale viziata ed irrituale per molteplici profili: da alcune singolari caratteristiche dell'avviso pubblico (ritagliate *ad personam* a favore della futura vincitrice) alla irrituale composizione della Commissione di selezione, dalla erronea ed incompleta valutazione operata da quest'ultima sino all'inopinato decreto presidenziale di nomina della Di Donato. Soprattutto evidenziava la strutturale differenza tra i suoi titoli, caratterizzati da una prolungata esperienza dirigenziale presso lo stesso settore di concorso maturata in servizio presso un analogo ente, e quelli della vincitrice, caratterizzati invece da una semplice esperienza impiegatizia maturata presso la Università di Benevento (come segretaria dell'ex Rettore, attuale Presidente della Provincia).

La Quinta Sezione del TAR Campania, con sentenza "semplificata in forma breve" n. 4746 del 5.8.2009, disattendeva la eccezione di difetto di giurisdizione, a cui si era rimessa in via quasi esclusiva la difesa della resistente Provincia di Benevento, e – senza limitarsi ad accordare la richiesta pronuncia cautelare - accoglieva in pieno il ricorso nel merito, annullando i provvedimenti impugnati con sentenza "breve" semplificata.

Respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione il TAR campano pronunciava che “la Provincia di Benevento in sede di avviso pubblico della selezione si è autovincolata all'osservanza di specifici requisiti di ammissione e di criteri di valutazione, così introducendosi una procedura concorsuale, anche con richiamo espresso alla specifica esperienza da considerarsi prioritaria rispetto ad altri titoli”.

Nel merito invece, il Giudicante motivava l'annullamento sentenziando che “nella fattispecie l'operato dell'Amministrazione è inficiato da più vizi in termini di illogicità, quali possono desumersi dall'approssimazione dei lavori, dalla omessa valutazione della specifica esperienza maturata dalla ricorrente come dirigente della Provincia di Avellino allorché si sono equiparati profili professionali notevolmente diversi, nonché dalla mancata considerazione delle esperienze di studio e di ricerca conseguite dalla ricorrente”.

La esemplare sentenza, depositata presso la segretaria del TAR in data 5 agosto 2009, veniva acquisita dall'Amministrazione provinciale di Benevento il 6 agosto successivo. La Provincia di Benevento, in data 17/09/09 – dopo aver sostanzialmente eluso la pronuncia - notificava un gravame al Consiglio di Stato privo di istanza cautelare, oltre che palesemente inammissibile, per cui la sentenza del TAR Campania è rimasta esecutiva e non sospesa (equivalendo temporaneamente a giudicato).

Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

LA MANCATA OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 4746/09: ELUSIONE/VIOLAZIONE

Dalla sentenza scaturiva l'obbligo in capo alla Provincia di rideterminarsi in ordine al procedimento di nomina del dirigente del settore amministrativo, con particolare riferimento ai profili specifici incisi e statuiti dalla sentenza – in corrispondenza ai vari motivi di ricorso – eseguendo in modo puntuale il *dictum* del TAR sulla base del contenuto del comando, linearmente interpretabile secondo la sequenza *petitum-causa petendi-motivi-decisum* (come insegna la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia di esecuzione).

Naturalmente si ritiene che la esecuzione della sentenza non avrebbe dovuto determinare, in modo automatico e necessario, la nomina della Pedinino in luogo della Di Donato ma postulava di certo la revisione del procedimento selettivo in conformità allo *jussum* giurisdizionale.

Viceversa l'Amministrazione non dava seria applicazione alla sentenza ma la eludeva nella sostanza, irridendola in modo quasi plateale e, con decreto presidenziale dell'11 agosto 2009 – adottato pochissimi giorni dopo la comunicazione della stessa pronuncia – riformulava, in modo pedissequamente confermativo, la propria illegittima determinazione già seccamente annullata in prima battuta dal TAR Napoli.

In particolare mentre l'Amministrazione non procedeva ad alcuna formale presa d'atto della sentenza, omettendo la doverosa adozione dei provvedimenti conseguenti (di sospensione o revoca

Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

del contratto di nomina dirigenziale della Di Donato, ormai decaduta), la Commissione di selezione nella sua viziata composizione originaria – non si capisce riconvocata da chi, in assenza di atti dell'Amministrazione – produceva una scarna e stringata relazione integrativa della istruttoria annullata, con la pervicace riproposizione delle identiche valutazioni originariamente rassegnate e bocciate dalla sentenza del TAR.

Nella relazione integrativa, ma di fatto confermativa ed elusiva, la Commissione sostanzialmente contestava il sintetico dispositivo del TAR, ribadendo – con propri apprezzamenti soggettivi e senza nuove valutazioni – le viziate motivazioni originarie del procedimento selettivo. In particolare sottolineava lo scarso rilievo della esperienza dirigenziale vantata dalla ricorrente e la sostanziale insignificanza delle esperienze di studio e ricerca dalla stessa certificate in *curriculum*, di cui – invece - il Giudice Amministrativo aveva rispettivamente sanzionato la “omessa valutazione” e la “mancata considerazione”.

Con altrettanto eccezionale tempismo, il Presidente della Provincia (rientrato *ad hoc* dalle ferie estive !), con decreto presidenziale n. 45 dell'11/8/2009 – rincarando le stesse motivazioni del decreto annullato – provvedeva alla rinomina della dott.ssa Di Donato quale dirigente del Settore Relazioni istituzionali. In sostanza il Capo dell'Amministrazione decretava nuovamente, senza alcuna seria motivazione aggiuntiva e valutazione innovativa, la nomina precedentemente caducata della Di Donato al posto dirigenziale oggetto di concorso, riproducendo i medesimi e plurimi vizi di

Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

carattere procedurale e sostanziale – che non venivano emendati nella sostanza e, nemmeno nella forma degli atti – già rilevati e censurati dal Tribunale Amministrativo.

L'Amministrazione - al fine di adempiere ed ottemperare - avrebbe dovuto invece rinnovare la procedura di valutazione oppure depurarla dagli svariati vizi additati dal TAR, con particolare riferimento alla pregressa e consistente esperienza dirigenziale vantata dalla ricorrente nel medesimo posto ed ignorata a piè pari dalla Commissione e dal Presidente, rispetto ai titoli assai meno rilevanti della favorita vincitrice.

La sentenza di annullamento, di cui si chiede l'esecuzione, chiaramente interpretabile sia sul piano letterale che su quello logico-sistematico, evidenzia una pluralità di vizi – che investono tutta la procedura di valutazione e, soprattutto, le fasi finali - non limitandosi ad additare una singola causa di illegittimità. Alcuni dei plurimi vizi risultano indicati genericamente dalla pronuncia e, quindi, possono essere individuati e puntualizzati in via interpretativa in corrispondenza dei motivi, della *causa petendi* e del *petitum* del ricorso introduttivo.

Altri vizi dell'originario procedimento selettivo, invece, sono stati specificamente additati dalla sentenza, con particolare riferimento alla omessa valutazione dei titoli dirigenziali della ricorrente che ha fortemente sbilanciato la oggettività della competizione selettiva, alterandone i risultati.

La ciliegia sulla torta della patente elusione/violazione è costituita dal singolarissimo dispositivo del magniloquente decreto

presidenziale dell'11 agosto 2009 che, conferendo il rinnovato incarico alla Di Donato, addirittura “*annulla il precedente decreto n. 24, prot. 4593, del 30/4/09*” – già caducato *in toto* dalla sentenza del TAR – manifestando un evidente e plateale sprezzo nei confronti di una sentenza resa dal Giudice Amministrativo in forma esecutiva. In sostanza la Provincia, anziché eseguire la sentenza, ha adottato in brevissimo tempo due atti ripetitivi (relazione della Commissione e decreto presidenziale) - solo in apparenza rinnovati ma di fatto elusivi e violativi del dispositivo della sentenza - confermando e riproducendo con essi i vizi pacificamente sanzionati dall'annullamento giurisdizionale.

In definitiva, gli atti successivi alla sentenza (pseudo-relazione integrativa e decreto pedissequo) sono nulli e radicalmente inficiati da vizi insanabili di elusione e violazione di sentenza, per eccesso di potere, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, con manifesta ingiustizia ed illogicità, oltre ad essere caratterizzati – con conseguente illegittimità derivata - dalla riproposizione integrale e spudorata dei vizi già censurati dal primo ricorso e sanzionati dalla pronuncia di annullamento.

IL PROSIEGUO DEL CONTENZIOSO: RICORSO PER ESECUZIONE ED IMPUGNAZIONE DEI NUOVI ATTI

Rispetto al tracotante comportamento dell'Amministrazione, irrispettoso di una sentenza giurisdizionale, la ricorrente era costretta a proseguire ritualmente il contenzioso, sia promovendo ricorso per esecuzione innanzi allo stesso TAR Campania (R.G. n.

Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

5448/2009) – chiedendo l'ottemperanza anche a mezzo di Commissario *ad acta* in via sostitutiva – sia impugnando, in via aggiuntiva e cautelativa, i nuovi atti, a cui non poteva prestare alcuna forma di acquiescenza, con ricorso collegato (R.G. n. 5447/2009) chiedendone l'annullamento previa sospensione.

Curiosamente, in questa seconda fase, innanzi alla stessa V Sezione (con composizione parzialmente diversa) del TAR Campania adito, il legittimo diritto della ricorrente ad ottenere una corretta e puntuale esecuzione della sentenza – non necessariamente con la sua nomina ma comunque attraverso una seria riformulazione del procedimento – veniva, almeno temporaneamente, paralizzato da una serie di pretestuosi espedienti processuali e, soprattutto, dalla inopinata emanazione della sentenza n. 1074/2010 di inammissibilità del ricorso di esecuzione, che attualmente si impugna.

E' innanzitutto da rilevare che la difesa della Provincia resistente, anziché cimentarsi in una ardita ed improbabile difesa nel merito degli atti impugnati, si concentrava invece sulla eccezione – già proposta e rigettata dalla prima sentenza – di difetto di giurisdizione del Giudice adito, proponendo addirittura ricorso per regolamento preventivo innanzi alla Corte di Cassazione, con la evidente finalità dilatoria di ottenere la sospensione del giudizio pendente avverso i nuovi atti adottati (ricorso n. 5447/09).

Il Collegio del TAR Campania, fissata la prima Camera di Consiglio del 19/11/09 per la trattazione della istanza cautelare sul ricorso di impugnazione dei nuovi atti, proponeva alla difesa della

ricorrente la legittima pretesa alla corretta e puntuale ottemperanza di una sentenza esecutiva della Giustizia amministrativa.

Pertanto si propone appello avverso la sentenza di inammissibilità n. 1074/2010, chiedendone la riforma, con conseguente statuizione dei necessari provvedimenti di esecuzione per i seguenti profili meglio motivati in punto di

Diritto

ERROR IN JUDICANDO – NULLITA' DEI NUOVI ATTI (SOLO CAUTELATIVAMENTE IMPUGNATI) PER ELUSIONE/VIOLAZIONE DI GIUDICATO – NECESSITA' DI PROCEDERE ALLA IMMEDIATA OTTEMPERANZA.

Appare del tutto superfluo, in questa sede, premettere delle considerazioni sul delicato, ed in parte ancora controverso, tema degli effetti costitutivi e preclusivi del giudicato di accoglimento, con individuazione dei suoi limiti oggettivi e soggettivi. Tuttavia è appena il caso di sottolineare che, per unanime orientamento dottrinario e giurisprudenziale sull'esecuzione del giudicato in via amministrativa, *“quando venga annullato un atto cui mettono capo situazioni di vantaggio che il ricorrente intende conseguire (ad esempio l'atto conclusivo di operazioni concorsuali), la soddisfazione dell'interesse è subordinata al mero esercizio del potere da parte dell'Amministrazione, che rimane vincolata in tale esercizio alle statuizioni del giudicato”* (Caianello) e, pertanto, non è libera di disattenderle arbitrariamente con l'adozione di qualsivoglia atto di tipo confermativo e diversivo, come verificatosi nella fattispecie impugnata.

Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

Nella scarna motivazione della sentenza appellata si citano gli atti confermativi adottati dalla Provincia di Benevento e si ritiene che *“con l'attività posta in essere e portata a compimento nel modo come sopra descritto e ben nota alla medesima parte ricorrente, l'Amministrazione provinciale ha prestato esecuzione alla decisione del Giudice amministrativo, non residuando più materia per il giudizio di esecuzione. Non può pertanto – continua il TAR – condividersi l'argomento della difesa di parte ricorrente contenuto nelle note illustrative di udienza depositate in data 26/1/2010, secondo il quale gli atti adottati dall'Amministrazione non determinerebbero l'improcedibilità del presente ricorso, atteso che tali atti sarebbero da considerarsi nulli (e non annullabili) e, quindi, tamquam non essent”.*

Secondo tale motivazione *“nota il Collegio che non è questa la sede per valutare la natura degli atti in parola ed in particolare se, con la loro emanazione, si sia concretata o meno una elusione della sentenza de qua, atteso che, con l'emanazione del provvedimento di rinomina della Di Donato ..., l'Amministrazione Provinciale di Benevento, sia pure confermando ... l'incarico dirigenziale del Settore Relazioni Istituzionali ... risulta avere, ad ogni effetto, ed in qualsiasi modo, prestato esecuzione alla sentenza in parola”.*

Tale sentenza, con la sua singolare motivazione, appare errata e non condivisibile in quanto si fonda sul presupposto che qualunque tipo di atto posto in essere dall'Amministrazione *“ed in qualsiasi modo”* - successivamente all'emanazione di una sentenza - sia da considerarsi sempre e comunque assolvente all'obbligo di

Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

esecuzione. Pertanto, secondo tale innovativo ragionamento, adottando l'Amministrazione atti meramente confermativi di precedenti provvedimenti annullati dalla Giustizia amministrativa, l'ottemperanza dovrebbe ritenersi in ogni caso conseguita "*non residuando più materia per il giudizio di esecuzione*".

Inoltre tale motivazione, priva di ogni concreta argomentazione circa il merito sostanziale e la natura reale dei presunti nuovi atti, si pone in aperto contrasto con il chiaro dispositivo dell'art. 21^{septies} della legge n. 241/90 rinnovellata, che sanziona espressamente di nullità i provvedimenti adottati dall'Amministrazione in elusione e/o violazione di giudicato, radicando in questa fattispecie la giurisdizione del Giudice amministrativo.

La sentenza risulta viziata da violazione di legge e difetto di motivazione, oltre che da illogicità manifesta, assumendo apoditticamente che i nuovi atti adottati dalla Amministrazione – in via meramente confermativa – avrebbero esaurito l'obbligo di esecuzione, senza averli però previamente valutati sotto il profilo della loro adeguatezza e rispondenza sostanziale ai doveri di ottemperanza della sentenza TAR.

Anzi la motivazione di inammissibilità appare intrinsecamente contraddittoria, in senso logico e giuridico, perché da un lato rinvia ad altra sede la valutazione degli atti ("*... non è questa la sede per valutare la natura degli atti in parola ed in particolare se, con la loro emanazione, si sia concretata o meno una elusione della sentenza de qua ...*"); dall'altro li ritiene, aprioristicamente, già di per sé congrui rispetto alla finalità di ottemperanza ("*... con*

Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

l'emanazione del provvedimento di rinomina della Di Donato ..., l'Amministrazione provinciale di Benevento, sia pure confermando ... risulta avere, ad ogni effetto ed in qualsiasi modo, prestato esecuzione alla sentenza in parola").

Deve inoltre ribadirsi che la proposizione del collegato ricorso n. 5447 - attualmente pendente e sospeso per regolamento di giurisdizione - non può in alcun modo determinare la inammissibilità del presente ricorso di esecuzione, essendo stato motivato soltanto dalla esigenza cautelativa di non prestare comunque acquiescenza ai nuovi atti (da annullare e/o dichiarare nulli per la completa certezza della situazione e dei rapporti giuridici). In ogni caso il connesso ma autonomo ricorso di impugnazione è fondato anch'esso in via prevalente sulle censure - articolate e documentate con le allegazioni - di elusione/violazione della sentenza esecutiva n. 4746/09, oltre che su una molteplicità di vizi di illegittimità derivati determinati dalla pedissequa riproduzione delle violazioni già denunciate e caducate dal TAR campano.

Si ribadisce inoltre un ulteriore motivo di censura, rilevante sotto il profilo formale, costituito dalla strana circostanza che la sentenza impugnata del TAR Napoli - depositata in Segreteria, e cioè resa pubblica in data 22/2/2010 - anticipava e preannunciava formalmente, nel corpo della sua stessa motivazione dispositiva, il contenuto e l'effetto di un diverso e successivo provvedimento giurisdizionale (Ordinanza n. 181/2010 sul ricorso collegato n. 5447/09) che sarebbe stato depositato e pubblicato solo dopo oltre

Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

dieci giorni (recando data 4/3/2010), disponendo la sospensione del giudizio per ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall'Amministrazione resistente.

Pertanto la gravata sentenza di inammissibilità del ricorso di esecuzione viene, di fatto e nella sostanza, a costituire un pregiudizievole elemento di denegata e/o ritardata giustizia a danno della ricorrente.


P.Q.M.

Si chiede la riforma della sentenza n. 1074/2010 – TAR Campania-V, con la contestuale statuizione dei necessari provvedimenti di esecuzione della sentenza n. 4746/2009 del 5/8/2009 del TAR Campania, esecutiva e non sospesa dal Consiglio di Stato.


Con vittoria di spese ed onorari.

Napoli-Roma 25/03/2010

Avv. Domenico Sabia



Avv. Prof. Stefano Sorvino



Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

RELATA DI NOTIFICA

L'anno _____ istante la dott.ssa Carmen Pedicino, come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, a tutti gli effetti e conseguenze di legge, ho notificato copia del presente atto alla Provincia di Benevento in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Soprano e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Soprano e Partners, in Napoli – 80133 – alla Via G. Melisurgo n. 4, mediante consegna a mani di

A mani del Avv. Enrico Soprano
 copiare e conservare, t.q., che ne cura la consegna in precaria custodia del destinatario/domiciliatario.
 Potiere: che sottoscrive l'originale e si incarica della consegna in precaria assenza del destinatario e suoi conviventi/collaboratori
 incaricato alla ricezione degli atti t.q.
Napoli il **30 MAR. 2010**
Annunziata CERRETTI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Corte d'Appello di Napoli
 IN BUSTA CHIUSA
E SIGILLATA CON
NUMERO CROCE